

COMUNE DI SACROFANO

PROVINCIA di ROMA

Parere n. 15 del 25/09/2017

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute"

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:00 presso il proprio studio in Viterbo, il Revisore Unico nominato con atto consiliare n. 22 del 15.11.2016, Dott. Marco Tortolini, procede all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL REVISORE

Tenuto conto che l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Eliminazioni delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- Aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e di strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista la proposta della deliberazione di C.C. ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute";

Considerato che la ricognizione in parola, così come disposto dall'art. 24 del D.lgs. 175/2016 – Nuovo Testo Unico delle Società Partecipate – prevede rispettivamente:

-per quanto riguarda la quota di partecipazione in Servizi ambientali srl – Gruppo AMA SPA si può ritenere che per la stessa non ricorrono più i presupposti affinché possa essere detenuta per assenza della finalità istituzionale per la quale era stata acquisita tale quota e che, pertanto, può ritenersi cedibile, ma che tale cessione, ad oggi risulta pregiudicata in considerazione della messa in liquidazione della stessa società dall'anno 2010 e tutt'ora in corso e che tale procedura risulta gestita da un commissario liquidatore.

- per quanto riguarda la quota di partecipazione in ACEA Spa si può ritenere che possano ricorrere i presupposti per la sua non alienazione anche in considerazione del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo del servizio reso dalla partecipata stessa, gestore del servizio idrico integrato.

Inoltre occorre considerare altresì che tale partecipazione garantisce all'Ente un dividendo annuo medio dell'ultimo quadriennio di € 930,00;

Preso atto della proposta di delibera consigliare circa le motivazioni espresse con la proposta di delibera di consiglio comunale;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa la cedibilità delle quote in Servizi ambientali srl – Gruppo AMA SPA e del mantenimento della partecipazione in ACEA Spa

Viterbo li, 25.09.2017

IL REVISORE UNICO


Dott. Marco Tortolini